CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI	Referendario
Dr. Filippo Maria SALVO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario, relatore
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCHIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTA la Deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR recante le linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle città metropolitane e del Presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 -2023 (art. 148, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

ESAMINATO il referto del comune di Vibo Valentia elaborato sullo schema di relazione allegato alla succitata deliberazione della Sezione delle Autonomie;

VISTA la nota istruttoria del 03/10/2024 trasmessa al Comune di Vibo Valentia con cui il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti in merito al referto in argomento;

VISTA la nota del comune di Vibo Valentia del 17/10/2024 con la quale sono stati trasmessi i chiarimenti richiesti;

VISTO il decreto con il quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2024 il relatore, dott.ssa Maria Lepore;

FATTO

La Sezione delle Autonomie della Corte, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, ha approvato le linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 -2023 (art. 148, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Come previsto dalla richiamata deliberazione il Comune ha trasmesso, mediante l'applicativo "Con.Te", il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2022 e 2023. A seguito dell'esame di quanto trasmesso dall'Ente, questo Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi documentali

nonché talune specificazioni che venivano richieste con nota istruttoria del 3.10.2024 e riscontrate dal comune di Vibo Valentia con nota del 17.10.2024.

Il comune di Vibo Valentia è stato destinatario di una pregressa deliberazione di questa Sezione di controllo (n. 183/2020), riferita ai controlli interni annualità 2018. In tale deliberazione veniva rilevata la totale assenza del controllo sulla qualità dei servizi, nonchè la presenza di diverse criticità riferite anche alle altre tipologie dei controlli interni da cui conseguiva solo la parziale adeguatezza degli stessi.

DIRITTO

Ai fini dell'inquadramento della materia giova rammentare che un primo riferimento alle verifiche in tema di controlli interni si rinviene nell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 che colloca il suddetto controllo, da esercitarsi da parte delle Sezioni regionali, nell'ambito del controllo sulla gestione, venendo a costituire un elemento di valutazione dell'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, efficacia economicità della stessa. Quanto sopra trova ulteriore conferma nel disposto di cui all'art. 7 comma 7 della legge 131 del 2003 laddove si dice che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*verificano nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione... il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati*".

Su tale impianto normativo si innestano le previsioni normative del Tuel come riformulate dal decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e ulteriormente modificate dall'art. 33 del decreto-legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116.

L'art. 148, co. 1, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che "*Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.*

A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei

controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno".

La norma citata al comma 4 prevede altresì che "*In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5 – bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione*".

La Sezione delle Autonomie ha avuto modo di chiarire come i referti degli enti locali, redatti in base alle linee guida, integrino un utile strumento che affianca il controllo di legittimità e di regolarità espletato ai sensi dell'art. 1, co. 166 ss. legge n. 266/2005 ai fini della verifica "del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario degli enti monitorati" (Sezione delle Autonomie 5/2017/INPR).

Ed ancora, in tema di rilevanza dei controlli in esame, è stato precisato che il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni.

Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo

amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, attiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente. Da quanto sopra emerge con tutta evidenza come il sistema dei controlli interni si connoti per essere, quindi, uno strumento indispensabile di ausilio per le amministrazioni ai fini del corretto svolgimento delle attività gestionali e di programmazione

Tanto premesso di seguito si riportano i punti di criticità riscontrati alla luce dell'istruttoria innanzi richiamata e dai questionari così come trasmessi.

1) CIRCA I CONTROLLI INTERNI IN GENERALE

La prima sezione del referto mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; i quesiti attengono alla verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie o di programmazione, cui si aggiungono particolari riferimenti al numero dei report da produrre e ufficializzare, alle criticità emerse e alle azioni correttive avviate.

Il Comune di Vibo Valentia, con riferimento alle singole tipologie di controllo, riferisce che il sistema dei controlli interni per la regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sugli equilibri

finanziari sono esercitati in conformità a quanto previsto dai regolamenti. Per quanto riguarda il sistema di controllo sugli organismi partecipati l'Ente comunica di non detenere società partecipate e, con riferimento al controllo sulla qualità dei servizi, riferisce che sia per l'esercizio 2022 che per quello 2023 risulta assente.

I report ufficializzati (previsti e prodotti) nell'esercizio oggetto d'esame risultano essere i seguenti:

- n. 4 previsto ed effettivamente prodotto per il controllo successivo di regolarità amministrativo contabile;
- n. 1 previsto ed effettivamente prodotto per il controllo di gestione e controllo strategico;
- n. 3 previsto ed effettivamente prodotto per il controllo sugli equilibri di bilancio;
- n. 0 previsto ed effettivamente prodotto per il controllo sugli organismi partecipati.
- n. 0 previsto ed effettivamente prodotto sul controllo sulla qualità dei servizi.

In linea generale rispetto a quanto dichiarato dall'Ente nel questionario relativo al 2022, risultando invariati il numero dei report.

Ancora nel 2022 così come nel 2023, risultano pari a zero le criticità nella organizzazione o nell'attuazione dei controlli effettivamente attuati dall'Ente così come risulta stabile il personale impiegato nell'espletamento degli stessi.

Alla luce di quanto innanzi dichiarato dall'Ente in sede istruttoria è stato chiesto:

a) di relazionare brevemente in merito alle iniziative intraprese per il superamento dell'assenza del controllo sulla qualità dei servizi;

b) di specificare quali sono stati gli interventi correttivi adottati dall'Ente conseguentemente alla delibera 183/2020 adottata da questa Sezione con riferimento all'anno 2018.

Con riferimento alla prima richiesta il Comune ha dichiarato nella nota istruttoria di riscontro che, avendo provveduto ad effettuare nuove assunzioni, ora sarà possibile attivare anche tale tipologia di controllo.

Con riferimento, invece, alle criticità rilevate nella pregressa delibera 183/2020, riferita ai controlli interni anno 2018, l'Ente ha sostanzialmente riferito che all'epoca, trovandosi in condizioni particolarmente gravose, sia dal punto di vista finanziario

che dal punto di vista delle risorse umane, non è riuscito ad attuare un effettivo miglioramento della situazione che si concretizzerà a breve.

Il Collegio nel prendere atto delle risultanze istruttorie invita l'ente ad implementare, negli anni a venire, i report previsti e prodotti nel 2023 garantendo, altresì, l'attuazione anche del controllo sulla qualità dei servizi fino ad oggi assente.

Di seguito gli ulteriori esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni della Sezione in merito alle singole tipologie di controllo interno, oggetto di analisi sulla base del referto del Sindaco e delle successive integrazioni istruttorie.

2) CIRCA IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto ad intercettare le eventuali problematiche presenti negli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei report adottati nell'esercizio e nell'adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale risulta articolata.

In fase istruttoria è stato richiesto di:

c) riferire sinteticamente in merito alla scelta della tecnica di determinazione del campione da sottoporre a controllo successivo, alle motivazioni poste a fondamento di tale scelta, alla significatività statistica e probabilistica del numero di documenti selezionati ed alla tipologia di atti attenzionati. Al riguardo l'Ente ha riferito che la scelta della tecnica di determinazione del campione da sottoporre a controllo successivo, avviene attraverso una selezione casuale effettuata tramite sistemi informatici dalla Segreteria Generale rilevando su atti che comprendono accertamenti in entrata, liquidazioni della spesa ed atti di gestione dei rapporti di lavoro. Vengono sottoposti a controlli anche altre tipologie di atti, quali decreti, contratti, ordinanze, scia. L'ente ha poi fornito l'elenco specifico del rapporto tra tipologie di atti adottati e atti effettivamente sottoposti al controllo in esame;

d) relazionare in merito alla natura delle irregolarità riscontrate e alla tipologia di atti e servizi interessati. Al riguardo l'Ente ha risposto che nonostante i numerosi atti sottoposti al controllo non sono emerse irregolarità;

e) motivare la mancata verifica delle attestazioni inerenti ai pagamenti effettuati dopo la scadenza come specificato al punto 9 del questionario, cui l'ente ha risposto che i pagamenti effettuati oltre la scadenza dei termini sono dovuti, nella maggior parte dei casi, alla forte carenza di personale in servizio nel 2023, la quale ha rallentato tutti i processi amministrativi. Tuttavia, ha anche precisato che grazie ad una continua sensibilizzazione dei Dirigenti, l'Ente ha ridotto negli ultimi anni i tempi medi di pagamento, anche se ancora risulta non rispettato il limite;

f) specificare le modalità con cui avviene la vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati come affermato al punto 12 del questionario, cui l'Ente ha risposto che gli agenti contabili procedono al riversamento delle somme incassate entro i primi giorni del mese successivo. L'ufficio entrate provvede alla regolarizzazione del provvisorio di entrata e al riscontro dell'importo riversato rispetto al bollettario. L'economo comunale effettua trimestralmente il rendiconto economale che viene approvato con determina del Responsabile finanziario. In fase di predisposizione del rendiconto di gestione, il Responsabile finanziario provvede, come previsto dalla normativa vigente, alla parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili per l'esercizio di riferimento.

Il Collegio nel prendere atto delle risultanze istruttorie, invita l'ente ad implementare gli atti da sottoporre a controllo con particolare riferimento agli interventi correlati al PNRR e, in linea generale, indirizzando tale attività su atti che non siano individuati attraverso un criterio meramente casuale. Sarebbe opportuno esaminare atti che presentino un rischio maggiormente elevato anche ricorrendo ad ispezioni e indagini volte ad accertate la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi individuati sulla scorta di una scelta ragionata.

3) CIRCA IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione rappresenta l'insieme di strumenti e procedure finalizzati a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati precipuamente nel Piano esecutivo di gestione, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.

Tale verifica deve essere effettuata con riguardo alla gestione dell'Ente nel suo complesso e nelle sue articolazioni gestionali (quali centri di costo, centri di servizi, centri di attività, ecc.), tenendo conto, anche del livello di performance raggiunto.

L'organo preposto al controllo di gestione deve essere in grado di fornire all'organo politico elementi e valutazioni idonee a modularne i compiti d'indirizzo.

Nel sistema degli enti locali, l'aspetto qualificante del controllo di gestione è quello di monitorare gli obiettivi di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica (o del Documento Unico di Programmazione ai sensi della riforma ex d.lgs. n. 118/2011, novellata dal d.lgs. n. 126/2014) e gli obiettivi gestionali di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), al fine di esprimere valutazioni sull'efficacia (grado di raggiungimento dell'obiettivo programmato), sull'efficienza (assorbimento di risorse per il raggiungimento dell'obiettivo) e, quindi, in termini complessivi, sulla economicità della gestione" (cfr. deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR).

Un sistema efficace di controllo di gestione richiede adeguati strumenti tecnico contabili quali: 1. il budget, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG; 2. la contabilità analitica, fondata su un'adeguata e sistematica contabilità generale economico - patrimoniale; 3. l'analisi di bilancio, con gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; 4. il benchmarking; 5. il sistema di reporting (cfr. deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR).

A ciò si aggiunga quanto precisato con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, laddove si dice che "durante l'emergenza da COVID-19, nell'ambito del controllo di gestione, è rilevante il collegamento fra aspetti finanziari (in particolare le spese/i costi) e non finanziari (indicatori di output/risultato e relativi target), poiché le

manovre finanziarie connesse alla pandemia hanno influenzato in modo diverso gli Enti territoriali e, al loro interno, i diversi settori di attività.

Il controllo di gestione, pertanto, dovrà essere in grado di individuare tali differenze, in modo che, anche nelle mutate contingenze, sia evidente il collegamento fra risorse finanziarie e obiettivi".

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di:

g) motivare la mancata disponibilità del dato relativo agli indicatori di attività/processo e di analisi finanziaria di cui al punto 5 lett. a) e f), rispetto ai quali l'Ente ha risposto che tale dato è stato trascurato in favore degli indicatori di risultato;

h) chiarire le motivazioni della mancata incidenza del controllo di gestione sull'attività in corso di svolgimento, cui l'Ente ha risposto che ha attuato un controllo di gestione volto soprattutto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati in termini di efficienza, efficacia ed economicità, ma non si è potuto raggiungere l'incidenza desiderata per l'attuazione del controllo stante le difficoltà finanziarie e di personale.

Il Collegio prende atto di quanto comunicato e specificato sul controllo di gestione ma sarebbe opportuno che l'esercizio di tale controllo abbia maggior concretezza rendendo pienamente consapevoli degli esiti che ne derivano gli organi di direzione politica ed i dirigenti delle varie aree garantendo, in tal modo, un'attività che sia effettivamente ispirata alla logica del buon andamento.

Si sollecita l'ente nel proseguire con le azioni intraprese al fine di rendere concretamente e proficuamente operativo il controllo in esame.

4) CIRCA IL CONTROLLO STRATEGICO

Il controllo strategico rappresenta lo strumento attraverso cui verificare lo stato di attuazione dei programmi politici e si esplica mediante l'elaborazione di rapporti periodici da sottoporre all'Organo esecutivo ed al Consiglio ai fini della successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

I documenti di riferimento in materia di pianificazione strategica, a tal proposito, sono rappresentati dalle Linee programmatiche (art. 46, c.3 TUEL), dalla Sezione Strategica (SeS) del Documento unico di programmazione (art. 170 TUEL), dal

bilancio di previsione che abbraccia l'arco temporale di un triennio (art. 162 e ss 11 TUEL), dal Piano della performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009), nonché dalla Relazione di inizio mandato (art. 4-bis, d.lgs. n. 149/2011).

Gli obiettivi indicati in sede di pianificazione sono dotati di un'efficacia precettiva: l'art. 170, c. 7 TUEL ed i principi contabili, difatti, prevedono che il regolamento di contabilità disciplini i casi di inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non siano coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP.

Si sottolinea l'importanza del controllo strategico che così come chiarito alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG "*è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica.*

La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti".

In sede istruttoria è stato chiesto:

i) di trasmettere a questa Sezione la deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi cui si fa riferimento nel punto 7 del questionario; l'ente ha comunicato che in mancanza di una preventiva adozione degli obiettivi programmatici di esercizio ha ritenuto che la ricognizione dello stato di attuazione degli stessi, fosse assorbita dall'atto di programmazione rappresentato dal DUP approvato nel mese di luglio;

j) relazionare brevemente su come viene attuato tale controllo tenendo presente la risposta negativa fornita ai punti 2, 3 e 4 del questionario nella sezione di riferimento ovvero la mancata interazione del controllo strategico con le altre forme di controllo.

L'Ente ha specificato che il controllo strategico è stato attuato a decorrere dall'anno 2015, ai sensi dell'art. 147-ter, c.1 del D.Lgs. 267/2000 ed è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico- amministrativo di cui costituisce il presupposto fondamentale.

Proprio attraverso la predisposizione del Documento unico di programmazione, redatto ogni anno a Luglio per il triennio successivo, vengono individuate le linee programmatiche di governo in coerenza con le linee programmatiche di mandato.
La pianificazione strategica si traduce in programmazione attraverso la redazione del Piano Esecutivo di Gestione che costituisce lo strumento attraverso il quale vengono attribuite le risorse umane, materiali e finanziarie ai dirigenti, rendendo concreta la separazione tra direzione politica ed attività gestionale.
Dai dati forniti nei questionari, risulta che, nel 2023, per come anche nel 2022, l'Ente ha approvato il PEG e ne ha pubblicato i contenuti sul portale istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente.
Relativamente alla percentuale media (semplice) di obiettivi strategici raggiunti nell'anno, risulta nel 2023 una percentuale del 70%; nel 2022 è stata pari al 65,00% quindi si prende atto di un lieve miglioramento.
L'Ente ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) disciplinato dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 11) sia nell'anno 2022 che nell'anno 2023.
Il Collegio prede atto di quanto dedotto dai questionari e dalla risposta istruttoria, e invita l'ente a proseguire nel cammino intrapreso e ad implementare le attività ai fini del perfezionamento del sistema di controllo già in atto tenendo presente che integrare tale controllo con quello di gestione è fondamentale.

5) CIRCA IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Il controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dall'art. 147-quinquies TUEL, come precisato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/SEZAUT/2017/INPR, è diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell'Ente. L'intento del legislatore è, comunque, quello di responsabilizzare l'intera organizzazione dell'Ente, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione nel suo complesso. La

stessa disposizione normativa prescrive, infatti, che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

Le modalità, nonché l'assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel Regolamento di contabilità dell'Ente, con l'obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari. Nel Comune in esame tale controllo richiede un esercizio costante e particolarmente attento soprattutto a seguito della procedura in atto volta al riequilibrio strutturale per il recupero del disavanzo.

Con riferimento a tale sezione è stato chiesto in sede istruttoria:

k) di riferire e documentare se il servizio finanziario presenti relazioni periodiche destinate a Sindaco ed assessori, così come al segretario ed ai dirigenti, sull'obiettivo di finanza pubblica e sulle strategie per conseguirlo.

L'ente ha riferito che il Responsabile finanziario effettua il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'ente e, laddove ritenga opportuno, redige delle relazioni economico-finanziarie indirizzate anche agli organi. Sempre nel riscontro istruttorio riscontro è stato posto in evidenza che l'Ente in data 17/01/2023 ha sottoscritto il patto con il Governo di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91, avviando un percorso di riequilibrio strutturale per il recupero del disavanzo. Attraverso questo innovativo strumento di risanamento il Comune ha riferito che raggiungerà un graduale equilibrio economico finanziario. È stato, inoltre evidenziato che il Responsabile finanziario ha trasmesso al Ministero dell'Interno le due relazioni semestrali esplicative dimostranti il rispetto del cronoprogramma delle misure adottate, il raggiungimento degli impegni e degli obiettivi intermedi nonché l'effettività delle misure adottate in esecuzione dell'accordo;

l) è stato, altresì, chiesto di riferire sulle modalità di monitoraggio della gestione dei flussi di cassa e dei debiti/crediti ai fini della verifica del permanere degli equilibri finanziari in corso d'anno e del saldo di finanza pubblica, cui l'ente ha risposto che il Responsabile finanziario monitora il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

L'Ente afferma che negli ultimi anni vi è stato un oggettivo miglioramento della situazione di cassa del Comune che, alla data già del 31 dicembre 2022, registrava la completa ricostituzione dei fondi vincolati ammontanti mantenuta anche nell'anno 2023. Come evidenziato nella specifica sezione, l'Ente mantiene dei discreti flussi di cassa ma molto spesso le fatture vengono pagate oltre i termini di pagamento a causa di una carenza di personale e una difficoltà organizzativa nei singoli uffici.

Risulta dai questionari che per il 2023, come anche nel 2022, che il Responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Si invita l'ente a proseguire nel cammino intrapreso e a implementare le attività ai fini del perfezionamento del sistema di controllo già in atto.

7) CIRCA IL CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Come già evidenziato dai dati esaminati nella sezione 1 del questionario, il Comune non ha ancora effettuato il controllo sulla qualità dei servizi.

Nel riscontro istruttorio si fa riferimento all'adozione di tale controllo nell'anno 2024.

Ai sensi dell'art 147 Tuel l'ente deve garantire il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni con l'impiego di metodologie finalizzate a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Il controllo in esame, mediante la rilevazione della customer satisfaction, esprime la propria valenza sotto il profilo della rispondenza delle prestazioni erogate ai bisogni dell'utenza.

Il Collegio, preso atto dell'assenza di tale controllo, raccomanda in via prioritaria la tempestiva attuazione dello stesso, ravvisando l'imprescindibilità di un sistema organico di verifica degli standard di qualità dei servizi atto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente.

La verifica sulla qualità dei servizi costituisce un indispensabile completamento del sistema dei controlli, investendo profili che si riferiscono all'efficienza, all'economicità e alla soddisfazione degli utenti nel quadro di una responsabilità "sociale" dell'ente pubblico.

8) APPENDICE PNRR

Con riferimento a tale sezione l'Ente evidenzia di essere soggetto attuatore di interventi finanziati con PNRR. Si è chiesto, in sede istruttoria, di relazionare sinteticamente sulle concrete modalità di controllo attuate e sull'assenza delle stesse rispetto ai soggetti esterni che eseguono gli interventi del PNRR come specificato al punto 15 della sezione del questionario di riferimento.

L'ente ha risposto che in data 16.05.2024 ha sottoscritto apposito Protocollo d'Intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR; ha istituito l'Ufficio PNRR, attraverso il quale è stato attivato un percorso virtuoso relativo ai finanziamenti in corso e a quelli da acquisire, assegnando a tale ufficio il personale assunto dall'Ente a tempo determinato e il personale reclutato con contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Risulta dai questionari che per il 2023, come nel 2022, l'Organo politico valuta congrua e efficace la governance adottata ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di milestone e target del PNRR, di cui l'Ente è soggetto attuatore.

Il Collegio prende atto di quanto riferito nel questionario e nella risposta istruttoria ed evidenzia che andrebbero implementate le seguenti carenze:

- **mancata acquisizione dei dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR**;
- **il controllo di gestione non produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare nel corso della gestione il grado di**

conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla timeline interna e di quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE;

- **mancata predisposizione di controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi del PNRR**.

P.Q.M

La Sezione regionale di controllo per la Calabria

ACCERTA

- la mancanza del controllo sulla qualità dei servizi;

- la parziale adeguatezza delle tipologie di controlli interni del Comune di Vibo Valentia, nei termini di cui in motivazione

INVITA

Il Comune ad intraprendere le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate nelle osservazioni conclusive formulate per ciascuna forma di controllo ed in particolare:

- ad attuare il controllo sulla qualità dei servizi risultato assente anche nell'anno 2023;

- in tema di controllo successivo di regolarità amministrativa contabile attivare ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertate la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi, individuati sulla base di una scelta ragionata e non puramente casuale;

- rendere maggiormente operativo il controllo di gestione ed il controllo strategico e il controllo sugli equilibri finanziari anche coinvolgendo gli organi di indirizzo politico e i dirigenti delle varie aree;

- implementare il controllo su PNRR garantendo l'acquisizione dei dati sullo stato di avanzamento dei lavori, producendo specifici report anche nel controllo di gestione nonché estendendo il controllo ai soggetti esterni che eseguono gli interventi PNRR.

DISPONE

• che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, mediante l'applicativo Con.Te, al Segretario Generale, al Sindaco, al Presidente del

Consiglio comunale e all'Organo di revisione e all'Organismo di valutazione del Comune Vibo Valentia;

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2024

Il Relatore

Maria Lepore

MARIA LEPORE
CORTE DEI CONTI
18.12.2024
11:43:25
GMT+01:00

Il Presidente

Rossella Scerbo

ROSSELLA
SCERBO
CORTE DEI
CONTI
19.12.2024
11:11:17
GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Manuela Giacobbe

MANUELA
GIACOBBE
19.12.2024
12:43:18
GMT+02:00